

La disciplina delle assunzioni del personale a tempo indeterminato

LUNEDÌ 02 LUGLIO 2012 08:39 GIAN MARCO BRUMANA



Ci sono pervenuti di recente diversi quesiti in merito alla disciplina delle assunzioni negli enti locali. In questa nota si riporta in sintesi la disciplina attualmente vigente per assunzioni **a tempo indeterminato** tenuto conto, peraltro, che **presupposto per la legittima costituzione di una qualsiasi tipologia contrattuale a qualsiasi titolo** è che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- A. sia stato **rideterminato il fabbisogno triennale del personale ed aggiornata la dotazione organica** (art.6, commi 3 e 6, D.lgs 165/2001);
- B. sia stata effettuata la **ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale** (art. 33, commi 1 e 2 del D.lgs 165/2001)
- C. non sia stato **superato il limite del 50% del rapporto tra spese di personale e spesa corrente**, tenuto conto che per il calcolo di tale limite occorre prendere in esame anche le spese sostenute "dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di **affidamento diretto di servizi pubblici** locali senza gara, ovvero che **svolgono funzioni** volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che **svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione** a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica", circa le modalità di applicazione della succitata disposizione si rinvia alla nostra predente nota del (art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008);
- D. sia stato **rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente**, ovviamente solo per gli enti che ne sono soggetti (art 76, comma 4, del D.L. 112/2008);
- E. solo per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, sia stata **ridotta la spesa del personale dell'anno precedente** (art. 1, commi 557 e 557ter, della legge 296/2006);
- F. sia stato approvato il **piano triennale delle azioni positive** in materia di pari opportunità (art 48, comma 1, del D.lgs 198/2006 e art. 6, comma 6, del D.lgs 165/2001).

1. **1) Enti locali soggetti al patto di stabilità**

Verificati i presupposti sopra indicati, per gli enti **locali soggetti al patto di stabilità** interno la disciplina delle assunzioni **a tempo indeterminato** è quella contenuta nell'attuale versione dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, come modificata ed integrata da ultimo dall'art. 4-ter del D.L. n16/2012, ricordando, peraltro, che la stessa dovrà essere applicata dal **1 gennaio 2013** anche dai comuni **con popolazione superiore ai mille abitanti e fino 5000**, come ha di recente ribadito la Corte dei Conti a sezioni riunite, con il parere n. 6/2012

Gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono, dunque, assumere **a tempo indeterminato nel limite del 40%** "della spesa corrispondente alle **cessazioni dell'anno precedente**".

Ai **fini dell'assunzione**, inoltre, il costo del personale da assumere per le funzioni di **polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato per il 50%**, mentre il computo delle corrispondenti cessazioni il costo del personale continua ad essere calcolato per intero. Insomma è un **po' come dire** che, per le funzioni e gli ambiti sopra indicati, è possibile assumere nel limite **dell'80% delle relative cessazioni**.

Inoltre, se la spesa di personale rispetto alla spesa corrente è **inferiore al 35%** continua a valere la

disposizione secondo cui: "in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi **del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale**" sono consentite assunzioni nell'ambito delle **funzioni di polizia locale pari alle cessazioni**, consentendo per intero il rimpiazzo del turn-over.

In quest'ultimo caso, il computo della spesa per assunzioni nel limite del 50% dell'effettivo costo continua ad essere applicato solo per le assunzioni relative alle **funzioni di istruzione pubblica e del settore sociale**.

L'attuale versione è sicuramente migliorativa rispetto alla precedente, ma anche molto complicata, non certo concepita per favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi.

2) Enti locali non soggetti al patto di stabilità

Per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato è quella contenuta nell'art. 1, comma 562, della legge 296 del 2006, come da ultimo modificata dal D.L. 16/2012 che prevede che tali enti possano assumere **nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente** considerato che le "spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il **corrispondente ammontare dell'anno 2008.**"

Ora l'anno di riferimento non è più il 2004, ma il 2008.

Si tenga conto, peraltro, che la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 52/2010 ha stabilito che per gli enti non soggetti al patto di stabilità possono essere ricoperte anche in anni successivi a quello immediatamente seguente **tutte le cessazioni intervenute dal 2006 in poi**.